

<< {loadposition pos1} >>

Il **Decreto del Ministero dei Trasporti** del *20/06/2007* pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale n°236*
in data
10/10/07
stabilisce le esenzioni,
sul territorio nazionale
, dall'obbligo di rispetto dei tempi di guida e di riposo nel settore dei trasporti stradali e
dall'obbligo di dotazione ed uso dell'apparecchio di controllo previsto dalla CE 561/2002.

Le disposizioni degli articoli da 5 a 9 della normativa CE 561/2006 non si applicano, nel territorio nazionale, a:

- *Articolo 13, paragrafo 1, lettera d, primo trattino:*

dai fornitori di servizi universali di cui all'articolo 2, paragrafo 13, della direttiva 97/67/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio (1) per la consegna di spedizioni nell'ambito del servizio universale (nota: solo per massa complessiva non superiore a 7,5 tonnellate e per veicoli utilizzati entro 50km dal luogo ove è basata l'impresa e a condizione che la guida non costituisca l'attività principale del conducente)

- *Articolo 13, paragrafo 1, lettera h:*

veicoli impiegati nell'ambito di servizi fognari, di protezione contro le inondazioni, di manutenzione della rete idrica, elettrica e del gas, di manutenzione e controllo della rete stradale, di nettezza urbana, dei telegrafi, dei telefoni, della radiodiffusione, della televisione e della rilevazione di emittenti e riceventi di televisione o radio;

- *Articolo 13, paragrafo 1, lettera j:*

veicoli speciali che trasportano materiale per circhi o parchi di divertimenti;

- *Articolo 13, paragrafo 1, lettera l:*

veicoli impiegati per la raccolta del latte nelle fattorie e la restituzione alle medesime dei contenitori di latte o di prodotti lattieri destinati all'alimentazione animale.

Sono dispensati, nel territorio nazionale, dall'obbligo di dotazione ed uso del tachigrafo le seguenti:

- Categorie citate precedentemente;

- *Articolo 13, paragrafo 1, lettera g:*

veicoli adibiti a scuola guida per l'ottenimento della patente di guida o dell'attestato di idoneità professionale e per il relativo esame, purché non utilizzati per il trasporto di persone o di merci a fini di lucro

Inoltre, il regolamento 561 non si applica ai trasporti stradali descritti nell'articolo 3:

- *a)* veicoli adibiti al trasporto di passeggeri in servizio regolare di linea, il cui percorso non supera i 50 chilometri;
- *b)* veicoli la cui velocità massima autorizzata non supera i 40 chilometri orari;
- *c)* veicoli di proprietà delle forze armate, della protezione civile, dei vigili del fuoco e delle forze responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico o da questi noleggiati senza conducente, nel caso in cui il trasporto venga effettuato nell'ambito delle funzioni proprie di questi servizi e sotto la loro responsabilità;
- *d)* veicoli, compresi quelli usati per operazioni di trasporto non commerciale di aiuto umanitario, utilizzati in situazioni di emergenza o in operazioni di salvataggio;
- *e)* veicoli speciali adibiti ad usi medici;
- *f)* carri attrezzi specializzati che operano entro un raggio di 100 km dalla propria base operativa;

- *g)* veicoli sottoposti a prove su strada a fini di miglioramento tecnico, riparazione o manutenzione, e veicoli nuovi o trasformati non ancora messi in circolazione;
- *h)* veicoli o combinazioni di veicoli, di massa massima ammissibile non superiore a 7,5 tonnellate, adibiti al trasporto non commerciale di merci;
- *i)* veicoli commerciali che rientrano nella categoria dei veicoli storici a norma della legislazione dello Stato membro nel quale circolano e sono utilizzati per il trasporto non commerciale di passeggeri o di merci.

Il testo del regolamento CE 561/2006 è disponibile [cliccando qui](#).